



Le co.co.co sportive dilettantistiche: a che punto siamo?

Avv. Barbara Agostinis

**Docente di diritto dello sport Università degli Studi di Urbino
Componente del Collegio di Garanzia dello sport**


b.agostinis@libero.it



I rapporti di collaborazione sportiva

- Per lungo tempo ... art. 67 TUIR:
- “Sono redditi diversi se non ... sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni ... ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche



Sono solo redditi diversi o è un rapporto di lavoro speciale?

Legge di bilancio art. 1 c, 358

le **prestazioni** di cui all'art.2 co.2, lettera *d*), del
D.Lg.vo 15.6.15 n.81 (jobs act) 

*“le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle asd e ssd
affiliate alle FSN, DSA, EPS riconosciuti dal C.O.N.I.”*

come individuate dal Coni ai sensi dell'art.5 co. 2
lett. *a*) D.Lg.vo 242/99

**costituiscono oggetto di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa**

Legge di bilancio Art. 1 c. 359

- I **compensi** derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa :
 - stipulati da **ASD/SSD** costituiscono **redditi diversi ai sensi dell'art.67, lett.m) T.U.I.R.**;
 - **N.b. delibere CONI (solo per quelle discipline)!**
 - stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art.50 T.U.I.R.

quindi 1) natura giuridica: co.co.co

(con relativi adempimenti)

2) trattamento fiscale: redditi diversi



Contratti di co.co.co

- Definizione non nel c.c. né legge speciale, ma c.p.c.
- *rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409)*

Anche qui un po' di storia: decreto Biagi

- *D.Lg.vo 276/2003 art.61 comma III: **sono esclusi dall'obbligo di progetto** i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a FSN, DSA ed EPS e riconosciute dal Coni, come individuati e disciplinati dall'art.90 L.289/02*

Jobs act (d. lg.vo 81/2015 art. 2)

- **applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione** che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed etero organizzate dal committente in relazione ai tempi e ai luoghi di lavoro, **tranne per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche** affiliate a FSN, DSA ed EPS e riconosciute dal Coni, come individuati e disciplinati dall'art.90 L.289/02 (CONI, EPS; FSN)

Contenuto del contratto

- Parti:
**“datore di lavoro” (famiglia CONI)
collaboratore (delibera CD –verifica Statuto -; quali mansioni? Atleti?CONI)**
- Durata
- Compenso
- Esclusione della subordinazione (altrimenti no 67 TUIR)
- Altre clausole facoltative, es: clausola compromissoria

Adempimenti



comunicazione preventiva centro impiego
registrazione LUL
prospetto paga

Avv. Barbara Agostinis



esclusione del rapporto subordinato ed esercizio di una professione
Art 67 tuir comma 1 lett. *m*) T.U.I.R. purchè non nell'esercizio della professione, né in qualità di lavoratore dipendente:

- « *le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'Unire, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto*»


Tale disposizione si applica anche ai

- *«rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»*

Indici di professionalità

- Circolare Enpals 13/2006
- Pluricommittenza; abitualità della prestazione (anche se non esclusiva o prevalente), non marginalità dei compensi (4.500 euro annui); possesso di particolari qualifiche e competenze
- Circolare Ispettorato del lavoro (circolare 1°/12/2016)
Qualifiche federali non sono indice di professionalità ma requisito per lo svolgimento dell'attività

Requisiti (non esercizio della professione o subordinato)



- CONI,FSN,EPS e qualunque organismo da essi riconosciuto
- esercizio diretto attività sportiva dilettantistica
(sicuramente una delle discipline elencate e poi?)
- collaborazioni coordinate continuative A/G

Agenzia delle Entrate
Risoluzione n.34/E del 26/3/2001

- Il regime agevolativo è circoscritto ai compensi corrisposti a soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico
- Atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari di gara, dirigenti sportivi tesserati
- (funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica)

Enpals, direzione generale, 27/11/2008

- I compensi costituiscono reddito diverso per i percettori soltanto qualora l'attività sportiva da essi prestata sia funzionale allo svolgimento della manifestazione sportiva ovvero sia connessa alla realizzazione di gare o manifestazioni sportive a carattere dilettantistico

esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

- *Esteso all'attività didattica*
- art. 35 comma 5 D.L. 30/12/08 n. 207 convertito in L. 27/2/09 n. 14 :
- “*Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell’articolo 67 comma I lett.m) del TUIR sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.*

Risoluzione Agenzia delle Entrate 38/E del 2010.

Amplia il concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali”.

Avv. Barbara Agostinis



Enpals, circolare n.18 del 9/11/09

Non assume alcuna rilevanza che le attività siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali

Avv. Barbara Agostinis



Ispettorato lavoro (circolare 1°/12/2016 n. 1)

la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivodilettantistici una **normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico**, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche **un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.**

Avv. Barbara Agostinis



alla luce della recente normativa, appare chiaro che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1 – che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;**
- 2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.**

E per finire....

La legge di bilancio delega al **CONI il compito di individuare le prestazioni** dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rese

- a fini istituzionali
-nell'esercizio diretto di **attività sportiva dilettantistica**

-In combinato disposto con l'elenco delle discipline

-... nella direzione del rapporto di lavoro speciale!

Avv. Barbara Agostinis



...ancora nulla

In mancanza della determinazione delle
prestazioni da parte del CONI
Che fare?

- 1) Rapporti in corso alla data di entrata in vigore della
di bilancio;
- 2) Rapporti instaurati successivamente

Dettato normativo:
le **prestazioni** di cui all'art.2 co.2, lettera *d*), del
D.Lg.vo 15.6.15 n.81 (jobs act)

*“le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle asd e
ssd affiliate alle FSN, DSA, EPS riconosciuti dal C.O.N.I.”*


come individuate dal Coni ai sensi dell'art.5 co. 2 lett. *a*)
D.Lg.vo 242/99

costituiscono oggetto di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa

- **Redditi diversi**

eterointegrazione

- Quindi in mancanza di delibera CONI



- Norma incompleta

Altra tesi:


- La norma è in vigore per le collaborazioni rese a fini istituzionali...

Ma quali? tutte?... Se mansione non ricompresa.... Viene meno la presunzione di reddito diverso...

II parte. Le ultime novità in materia di certificazione medica

Stato dell'arte = attività agonistica DM 1982

Attività non agonistica = decreto Balduzzi



Certificazione = unico strumento utile per a) tutela della salute; b) per esonero da responsabilità;

Ex lege = solo per i tesserati in Italia

Ma attenzione alla colpa generica!

Cosa si intende per attività agonistica?

- (art. 1) La qualificazione agonistica di chi svolge attività sportiva **è demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.**
- Federazioni perlopiù criterio anagrafico

Al di sotto dell'età ok, ma al di sopra?

Individuazione problematica fin dall'inizio

Circolare Min. Sanità 31/1/1983 n. 3

Offre criterio interpretativo ai quesiti pervenuti
riguardo il carattere e i limiti dell'attività
agonistica

Attività sportiva agonistica non è sinonimo di competizione perché l’aspetto competitivo non è sufficiente a configurare l’attività agonistica

Attività agonistica = attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle F.S.N., dagli E.P.S. e dal

Ministero pubblica istruzione (giochi gioventù a livello nazionale)

Per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello

Certificazione per attività agonistica

DM 1982 + DGR 2007

- Idoneità specifica secondo protocolli previsti dal DM per i singoli sport;
- medici dello sport **presso centri accreditati dalla Regione**

Certificato inserito nel Registro Regionale informatico

valido anche per attività non agonistica
(?) (DGR 2007) comunicato Ministero
della Salute

Attività non agonistica:

- a) Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate nell’ambito delle attività parascolastiche;
- b) Partecipanti ai Giochi studenteschi nella fase precedente a quella nazionale;
- c) Coloro che svolgono attività organizzate da: Coni, da società affiliate a F.S.N., a D.S.A., E.P.S. che non siano considerati agonisti ai sensi del D.M. 1982;

Nota esplicativa Ministero della Salute

17 giugno 2015



Non agonisti = tesserati in Italia

Decreto Ministero della Salute di concerto con Ministro dello Sport (28/2/2018)

Esonero dall'obbligo di certificazione medica per
attività sportiva

Per bambini 0- 6 anni
...salvo i casi indicati dal pediatra...

Avv. Barbara Agostinis



Ratio:

- Incentivare l'attività sportiva per i giovanissimi
- Senza gravare il Sistema sanitario di accertamenti onerosi e certificazioni
- ...e la tutela della salute?

Nb: esonero non equivale a divieto...

- Salvo i casi indicati dal pediatra !!

Nb:

- Clausole di esonero ... liberatorie e autocertificazioni...
- Nulle!!



Grazie per l'attenzione

Avv. Barbara Agostinis

b.agostinis@libero.it